



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 – 20 APRILE 2022

Riunione del 11 aprile 2022

48. 21.22 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA N° 9 - affissa all'Albo il 17 gennaio 2022 – proposto dall'atleta **E. C.** rappresentata dai genitori Sig.ra G. S. e Sig. D. C. – rappresentati e difesi dall'Avvocato Massimo Della Rosa

C

S.S. ASD GYMLAND in persona del Presidente p.t. -

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

Ricevuto il ricorso fissava per la discussione la data dell'11 Aprile 2022 in modalità videoconferenza.

Risultavano collegati l'Avv. Massimo della Rosa nonché l'atleta ed i genitori della stessa.

Per la società era presente il Presidente sig. Roberto Porcheddu.

Le parti illustravano le difese ed al termine della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio. All'esito leggeva il dispositivo disponendo il termine di giorni dieci per il deposito delle motivazioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso ex art. 73 Regolamento giurisdizionale, l'atleta E. C., rappresentata dai genitori Sig.ra G. S. e Sig. D. C., impugnava dinanzi al Tribunale la decisione n. 9 pubblicata in data 17 Gennaio 2022.



Deduceva la difesa come la decisione della CTA fosse errata e come, a causa della stessa e del comportamento della ASD Grymland, l'atleta fosse costretta all'inattività.

Nel richiamare il ricorso dinanzi alla CTA, l'avv. Della Rosa ribadiva che l'atleta non era stata convocata per l'inizio degli allenamenti e che non le era stato consentito di trasferirsi presso terzi Sodalizi a causa di esorbitanti richieste economiche; il tutto aggravato da un grave condizionamento che la minore aveva subito a causa di contrasti sorti sul finire della stagione 2017/18 tra i suoi genitori ed il Sodalizio, per motivi non legati all'attività sportiva.

In particolare, secondo la difesa, la CTA aveva errato nel decidere sull'infondatezza del disinteresse della società nei confronti dell'atleta che nella stagione 2020/21 era stata trasferita in prestito oneroso presso altra società e non gli era stato permesso di rispondere alle convocazioni del selezionatore della rappresentativa Regionale Sarda.

La CTA avrebbe inoltre errato per aver ritenuto l'affissione di manifesti e locandine per "pubblicizzare" l'inizio delle attività, sufficiente alla convocazione; questa avrebbe dovuto infatti essere considerata come atto diverso da quello dell'inizio dell'attività.

Altro errore in cui sarebbe incorsa la commissione nel primo grado era quello di non aver tenuto in considerazione il comportamento della società che aveva negato l'interessamento di alcuni Sodalizi per l'atleta.

Altro motivo di impugnazione veniva articolato sulla omessa valutazione delle circostanze relative al disinteresse nei confronti dell'idoneità sportiva dell'atleta visto che il sodalizio non si era curato della scadenza del certificato medico d'idoneità se non dopo la comunicazione di messa in mora. Chiedeva in via subordinata lo scioglimento del vincolo determinando un giusto indennizzo in favore del Sodalizio vincolante.



Per la società il Presidente inviava memoria con la quale, riassumendo, veniva confermato l'interesse della società per l'atleta che avrebbe potuto riprendere in qualsiasi momento l'attività, si contestavano le asserzioni della difesa dell'atleta, si evidenziava la espressa volontà dell'atleta di non riprendere gli allenamenti con la società nonché il comportamento denigratorio tenuto dalla controparte. Veniva infine precisato come l'atleta non avesse corrisposto somme per la partecipazione all'attività e come la società, in occasione di un infortunio accorso, fosse intervenuta anche con proprio sanitario.

All'esito della discussione le parti venivano invitate alla ricerca di un accordo ed il Tribunale, al termine della camera di consiglio, leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il provvedimento emesso dalla CTA, almeno nelle conclusioni, appare esente da vizi. Si condividono infatti le argomentazioni del primo giudice sul disinteresse della società per l'atleta. Il rinnovo del vincolo è avvenuto in costanza di valido certificato medico; la società ha dato prova della comunicazione della ricorrente di non voler giocare con il sodalizio vincolante, circostanza che oltre a poter provare la conoscenza della ripresa dell'attività sportiva che vedeva coinvolta la stessa atleta, rendeva di fatto inutile una convocazione.

L'assunto comportamento tenuto dalla società nei confronti dell'atleta non è stato provato non essendo gli elementi forniti tali per concretare una pronuncia di svincolo per giusta causa.

Anche la domanda subordinata di richiesta di svincolo con la determinazione di un indennizzo deve essere rigettata mancando gli elementi minimi per un suo accoglimento e parametri di riferimento per un equo indennizzo.



Respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

Roma, 20 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 aprile 2022